

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 04/11/2025

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto. Il contratto è stato sottoscritto in data 27 luglio 2020, per un importo pari ad € 29.040,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 242,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2024, in corrispondenza della rata n. 48.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 1.051,00.

L'intermediario resiste alla pretesa. Nel rito chiede la sospensione del procedimento a fronte della pendenza, sulle medesime questioni, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel merito, sostiene che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21 – tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. In via preliminare, il Collegio non ritiene di accogliere l'istanza di sospensione del procedimento,

formulata dalla parte resistente, in ragione della pendenza – sulla medesima questione – di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La natura del procedimento innanzi all’Arbitro, infatti, non contempla questa ipotesi di sospensione; per altro verso, qualora gli esiti del rinvio pregiudiziale dovessero modificare gli assunti interpretativi finora accolti dall’Arbitro, la parte resistente avrà modo di gestire l’attuazione della decisione qui adottata.

II. La pretesa del ricorrente concerne il rimborso delle seguenti voci: commissioni di attivazione; provvigioni dell’intermediario del credito. La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

L’abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l’apposito intervento normativo concretizzatosi con l’art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l’argomentazione dell’intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest’ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Parimenti da disattendere è l’argomento secondo cui all’odierna controversia si applicherebbe la disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“*Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*”), cui sarebbe estraneo l’art. 125-sexies t.u.b. In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che “*All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]*”.

III. Ciò chiarito, le due voci commissionali oggetto di ricorso (i.e., commissioni di attivazione; provvigioni dell’intermediario del credito) presentano natura *upfront* e, pertanto, il relativo rimborso deve avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Con specifico riguardo alle provvigioni, la parte resistente è tenuta alla restituzione di questi costi, alla luce degli orientamenti consolidati dell’Arbitro, che ricomprendono tali voci tra gli oneri rimborsabili (cfr., per tutti, decisioni nn. 1136/2024 e 6733/2023).

All’esito dell’applicazione del criterio di rimborso sopra indicato, la somma da restituire è pari a € 315,71 per le commissioni di attivazione e a € 732,91 per le provvigioni dell’intermediario. La somma delle voci sopra indicate genera un totale pari a € 1.048,62.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.049,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO